



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE**

Sezione prima

Riunita in Camera di Consiglio in persona di:  
dr. Vincenzo Colarieti, Presidente  
dr. Manila Salvà, Consigliere  
avv. Francesco Iaderosa, Giudice Ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa da  
( ), con l'avvocato I ed  
elettivamente domiciliato in Trieste, ),

appellante  
ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex 74 del DPR  
115/2002

contro

MINISTERO DELL'INTERNO e Commissione Territoriale per il  
riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia con  
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste ed elettivamente  
domiciliato in Trieste, Piazza Dalmazia n. 3.

appellata

Con l'intervento del PG, nella persona del Sostituto, dott. P.  
il quale, con nota depositata in data 13 dicembre 2016  
ha così concluso: "*conclude per il rigetto dell'appello*"

Oggetto: riforma dell'ordinanza del Tribunale di Trieste nel  
giudizio avente n. rg 772/2015 resa in data 29 giugno 2016.

Causa trattenuta per la decisione all'udienza di data 14 marzo  
2017 e decisa nella camera di consiglio di data 11 luglio 2017  
sulle seguenti:

Conclusioni

~~N. 703/17~~ SENT.  
N. 483/16 R.G.  
N. 2923/17 CRON.  
N. 639/17 REP.

R.G. n. 483/2016

OGGETTO:

IMQUAZIONE

EX ART. 35 D.LVO

25/2008

Ai sensi dell'art. 52 d. lgs. 198/2003  
in caso di diffusione del presente  
provvedimento omettere le generalità  
e gli altri dati identificativi delle parti.

Trieste, 08 SET. 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria Peirone

*A. Peirone*

*Handwritten mark*

Il procuratore dell'appellante ha così concluso: "vaglia codesta Corte in riforma dell'ordinanza dd. 29.06.2016 depositata in pari data a definizione nel procedimento n. RG 772/2015, accogliere l'appello, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere lo status di rifugiato. In subordine, nelle denegata ipotesi in cui non si ravvisino i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, voglia riconoscere lo status di protezione sussidiaria o la protezione di cui ai motivi umanitari. Spese e compensi professionali integralmente rifiuti.

Il procuratore dell'appellata ha così concluso: "rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste nel giudizio RG n. 772/2015 resa in data 29.06.2016."

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'odierno appellante, cittadino del Bangladesh proveniente da \_\_\_\_\_, distretto sitaato nella parte centrale del Paese, richiedeva asilo politico tramite la Questura di Gorizia, e veniva sentito in data 9 gennaio 2015 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia.

Il richiedente narrava di provenire da una famiglia di agricoltori e di collaborare con il padre nel lavorare la terra; affermava di essere iscritto la partito minoritario \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, partito integralista e filo pakistano, di cui il fratello era vicepresidente della sezione del suo paese. Raccontava inoltre il richiedente che i membri del partito avverso, \_\_\_\_\_, spesso venivano a cercare il fratello e si rivolgevano anche lui per sapere dove si trovasse. Nel timore di essere arrestato dalla polizia o di subire violenze da parte degli attivisti del partito \_\_\_\_\_, decise di fuggire dal Bangladesh; da qui il suo peregrinare, per poi approdare in Italia nell'agosto del 2014. Con delibera adottata all'esito dell'ascolto in data 12 gennaio 2015, l'organo amministrativo respingeva la domanda del richiedente.

Con ricorso, ex art 35 del D.lvo. n. 25 del 2008 e 702 bis c.p.c., depositato in data 10 marzo 2015, l'\_\_\_\_\_ : impugnava - dinanzi al Tribunale di Trieste - la decisione della Commissione Territoriale di Gorizia notificata in data 9 febbraio 2015. A sostegno della domanda di riforma ripercorreva la propria vicenda personale evidenziando l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o quantomeno per la concessione della protezione sussidiaria o umanitaria.

Con comparsa datata 24 giugno 2015, si costituiva il Presidente della Commissione Territoriale di Gorizia contestando le censure mosse al suo provvedimento e ribadendo la correttezza delle ragioni in fatto e in diritto poste a sostegno della decisione.

Il Tribunale di Trieste, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7 aprile 2016, con ordinanza ex art 702 ter, di data 29 giugno 2016, rigettava le domande del ricorrente non riconoscendogli alcuna forma di protezione internazionale.

A fondamento della decisione il Tribunale poneva l'insussistenza di una situazione di persecuzione in capo al richiedente e la sua scarsa credibilità; il Tribunale poi non ravvisava le condizioni per la concessione della protezione sussidiaria o umanitaria, ritenendo che le dichiarazioni rese dal richiedente in sede di audizione fossero ostative alla protezione umanitaria.

Con atto di citazione 28 luglio 2016, [redacted] appellava la predetta ordinanza chiedendone la riforma, con espressa richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria e/o umanitaria. Poneva a fondamento della richiesta di riforma l'erronea ricostruzione della fattispecie operata dal giudice di primo grado; addebitava inoltre al ragionamento del Tribunale il mancato esame relativo alla situazione generale del paese di provenienza nonché la mancata applicazione dei principi in tema di onere della prova che reggono la suddetta materia.

La causa passa ora in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 14 marzo 2017 e viene decisa nella camera di consiglio di data 11 luglio 2017.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE:

La prima censura mossa dall'appellante ha ad oggetto il capo di sentenza che gli ha negato lo status di rifugiato; ritiene viceversa l'appellante che detto status gli vada riconosciuto proprio in ragione della persecuzione subita ad opera del partito di governo [redacted]. Sul punto si duole l'appellante della insufficiente motivazione addotta dal Tribunale a sostegno della decisione e della conseguente errata valutazione dei fatti e dei principi in detta materia in tema di onere della prova. Si duole in particolare della errata valutazione dei motivi che costrinsero l'appellante a fuggire dal suo paese di origine. [redacted]

L'appello sul punto si presenta generico limitandosi a riproporre le medesime censure già svolte in primo grado avverso il *decisum* della Commissione territoriale.

I fatti narrati, e dai quali l'appellante pretende di desumere il proprio status di rifugiato politico, attengono unicamente al ruolo svolto dal fratello all'interno del partito [redacted]; rispetto a tali fatti non si può che condividere l'iter logico fatto proprio dal Tribunale circa sia la non attendibilità del racconto dell'appellante, che l'estraneità dello stesso ad ogni forma di persecuzione che poteva, al più, riguardare il fratello.

L'appellante infatti non ha fornito alcun elemento specifico che potesse suffragare la veridicità del suo narrato; in particolare non appare verosimile, visto il suo ruolo del tutto marginale all'interno del partito per il quale si limitava a fare propaganda, che gli appartenenti al partito di maggioranza lo abbiano perseguitato e lo minaccino di morte; né l'appellante ha fornito alcuna delucidazione sui singoli episodi dai quali vorrebbe poi trarre come conseguenza il riconoscimento dello status di rifugiato. Si tratta di lacune probatorie che non possono essere neppure colmate con l'applicazione dei criteri suppletivi di cui all'art. 3 del d.lgs. 251/2007.

Si deve in ogni caso rammentare che lo status di rifugiato può essere riconosciuto al cittadino straniero il quale abbia il timore fondato di essere perseguitato (nel proprio paese di origine) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

Ora una corretta disamina dei fatti di causa, anche a volerli ritenere veritieri, evidenzia che il timore dell'appellante è, e resta, legato ad episodi del tutto marginali, che non lo hanno visto protagonista, e che restano incerti nel tempo e nello spazio; risulta inoltre dalle informazioni acquisite che il partito al quale aderiva l'appellante venne dichiarato dall'Alta Corte del Bangladesh illegale, con divieto di partecipare alle successive elezioni politiche fino a quando il suo statuto non fosse divenuto conforme alla Costituzione.

Nel caso in esame, ci troviamo di fronte ad episodi del tutto estranei ad ogni forma di persecuzione politica; la persecuzione politica trae infatti la sua fonte da motivi congeniti nell'ordinamento e tali da provocare per il solo fatto di appartenere ad un determinato movimento e senza nulla aver commesso di criminale, una forma di persecuzione non ancorata ad alcun fatto se non proprio e solo l'appartenenza al movimento politico.

Ci si trova quindi in un ambito assolutamente estraneo ad ogni ipotesi relativa al riconoscimento dello status di rifugiato; sul punto è pertanto del tutto corretta la valutazione fatta dal Tribunale che deve essere condivisa.

La seconda censura mossa dall'appellante, attiene alla protezione sussidiaria, protezione che il Tribunale ha ritenuto di non concedere non ritenendo che la situazione del Bangladesh sia tale da concretare i presupposti per la sua concessione.

L'appello si palesa sul punto assolutamente generico concretandosi in poche righe che non fanno riferimento ad alcuna fonte, né di stampa né di altra natura, attraverso la quale poter desumere l'attuale situazione socio politica del Bangladesh e del distretto dal quale proviene l'appellante.

*M*

Ora il rapporto COI redatto dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, acquisito da questa Corte anche per sopperire alle lacune istruttorie dell'appello, descrive la regione di Dahka, come il centro economico, politico e culturale del distretto e di tutto il Paese; gli ultimi attentati sono avvenuti ad opera non di organizzazioni terroristiche interne, ma dell'ISIS. Si tratta di un paese che viene tratteggiato come tradizionalmente moderato ed a maggioranza mussulmana pur con la presenza di estremisti che chiedono la governo secolare di tornare alla legge islamica. Si legge ancora nel rapporto COI che la maggior parte degli attacchi terroristici sono attentati mirati a singoli attivisti, a stranieri ed a minoranze religiose; il Paese è retto da un sistema bipartitico che sembra reggere le pressioni degli islamisti anche grazie ad un sistema giudiziario indipendente.

Da una lettura complessiva del rapporto non si può quindi dedurre la sussistenza delle condizioni alle quali l'art. 2 lett. g. del d.lgs. n. 251/2007 subordina la concessione della protezione sussidiaria non sussistendo nella regione di provenienza dell'appellante una violenza indiscriminata tale da far ritenere che un civile che vi facesse ritorno correrebbe, per tale solo fatto, un rischio effettivo di subire una grave minaccia alla propria vita.

A fronte pertanto di tale specifica situazione esistente nella regione di provenienza dell'appellato, così come evidenziato dal rapporto COI acquisito da questa Corte, risulta corretta l'applicazione fatta dal Tribunale del principio del "*non refoulement*". Quanto poi alla richiesta di permesso umanitario, l'appello non pone alcuna contrapposizione argomentativa all'accertamento negativo del Giudice, senza nulla aggiungere sulla personalizzazione della posizione dell'appellante che non è certo connotato da elementi di eventuale fragilità come è evidente dal suo racconto personale.

Non si può poi che concordare con il rilievo operato dal Tribunale quanto alle dichiarazioni rese dall'appellante in sede di audizione avanti al giudice di primo grado; risulta infatti evidente la mancanza di volontà di integrazione nel nostro paese che è viceversa uno dei presupposti essenziali per il riconoscimento di un permesso per ragioni umanitari. L'appellante, per sua espressa ammissione, fa parte di un partito integralista islamico e vuole portare un tale messaggio politico anche nel nostro paese che, viceversa, fonda la sua storia e la sua cultura secolare in beni diversi valori costituzionali; il Collegio ritiene che anche questo punto della decisione merita integrale conferma.

Le spese non possono che essere compensate perché l'appellante soccombente è stato ammesso al beneficio dell'anticipazione delle spese a carico della collettività, così come non può essere applicato l'art 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod. art 83 D.P.R. n. 115 del 2002 e succ. mod.


P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste nel giudizio avente numero RG 772/2015 depositata in data 29 giugno 2016, n. rep. 1226/16, promossa da [redacted] contro il Ministero degli Interni, ogni diversa istanza eccezione deduzione disattesa così decide:

- 1) Rigetta l'appello.
- 2) compensa le spese.
- 3) Preso atto della domanda di liquidazione del compenso riserva il provvedimento a separato decreto depositato contestualmente con la sentenza.


Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello di Trieste in data 11 luglio 2017.

Il giudice ausiliario  
Francesco Taddei




Il Presidente

Vincenzo Colarici



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria Petrone



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI ..... 08 SET. 2017 .....

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria Petrone

